



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI di CAGLIARI
Direzione Amministrativa

D.R. N° 271
DEL 24 GEN. 2011

COSTITUZIONE DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI

IL RETTORE

- VISTO il DPR 382/80;
- VISTA la Legge n.168/89;
- VISTA la legge 240/2010;
- VISTO lo statuto di Ateneo di cui al D.R. n. 501 del 18/12/1995, e successive modificazioni e in particolare l'art. 37 comma 6°;
- VISTO il Regolamento Amministrativo Contabile dell'Università di Cagliari;
- VISTI i decreti rettorali relativi alla costituzione dei dipartimenti di "Economia dell'Impresa, della Tecnologia, dell'Ambiente" e di "Ricerche Aziendali"(rispettivamente n.20 del 07.11.1991 e n.3415 del 30.09.1991);
- VISTE le delibere adottate dai Consigli dei succitati dipartimenti riunitisi in seduta comune il 19 novembre 2011 per la costituzione del Dipartimento di "Scienze economiche ed aziendali" attraverso la fusione dei Dipartimenti istituiti nel 1991;
- PRESO ATTO della volontà di afferire al costituendo dipartimento manifestata dai docenti e ricercatori il cui elenco è allegato alle delibere di cui sopra;
- VISTA la delibera con la quale il Senato Accademico, nella seduta del 2 dicembre 2010, ha proposto al Consiglio di Amministrazione la costituzione del nuovo dipartimento e la contestuale disattivazione dei dipartimenti dai quali lo stesso ha origine;
- RAVVISATA l'urgenza di procedere alla costituzione del nuovo dipartimento per motivi di natura amministrativo contabile che non consentono di prorogare oltre il termine di costituzione del nuovo dipartimento;
- NELLE MORE della delibera del Consiglio di Amministrazione per la definitiva costituzione del Dipartimento di "Scienze Economiche e Aziendali"

DECRETA

- Articolo 1 -** A decorrere dalla data del presente decreto presso l'Università degli ^{Studi} di Cagliari è

costituito ed attivato il Dipartimento denominato "Scienze Economiche e Aziendali", il cui funzionamento è disciplinato con apposito regolamento allegato che forma parte integrante del provvedimento.

- Articolo 2 -** A decorrere dalla data del presente decreto i Dipartimenti di "Economia dell'Impresa, della Tecnologia, dell'Ambiente" e di "Ricerche Aziendali" sono disattivati.
- Articolo 3 -** Con successivo decreto rettorale saranno indicati i docenti di prima e seconda fascia e i ricercatori afferenti al Dipartimento di "Scienze Economiche e Aziendali".
- Articolo 4 -** Con successiva disposizione dirigenziale sarà indicato il personale tecnico amministrativo assegnato al Dipartimento.
- Articolo 5 -** Il Dipartimento di "Scienze Economiche e Aziendali" dispone dei locali e degli spazi già occupati dal personale del Dipartimento di "Economia dell'Impresa, della Tecnologia, dell'Ambiente" e del Dipartimento di "Ricerche Aziendali".
- Articolo 6 -** Il patrimonio mobile (beni, apparecchiature, attrezzature scientifiche, libri) inventariato nei registri del Dipartimento di "Economia dell'Impresa, della Tecnologia, dell'Ambiente" e del Dipartimento di "Ricerche Aziendali", sarà assunto come consistenza patrimoniale del Dipartimento di "Scienze Economiche e Aziendali". Il Direttore del Dipartimento di "Scienze Economiche e Aziendali" e, sino alla sua nomina, il Decano del Dipartimento vigilerà sull'assunzione in consistenza del patrimonio inventariato e attiverà tutte le procedure necessari per il passaggio al nuovo registro patrimoniale del Dipartimento di "Scienze Economiche e Aziendali".
- Articolo 7 -** Il presente decreto sarà portato a ratifica nella prossima seduta del Consiglio di Amministrazione.


Il Rettore
Prof. Giovanni Melis

Dipartimento di SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI

Regolamento

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE, MISSIONE, FINALITÀ E ORGANIZZAZIONE

Art. 1. – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell'Università degli Studi di Cagliari, di seguito denominato "Dipartimento".

Art. 2 – Missione istituzionale

1. Il Dipartimento è la struttura organizzativa dedicata, nell'ambito del sistema universitario, allo svolgimento delle attività di ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività esterne, ad esse correlate o accessorie, e di servizio al territorio.
2. Il Dipartimento promuove, coordina, organizza e valuta tali attività nei raggruppamenti scientifico-disciplinari di Economia aziendale, Economia e gestione delle imprese, Organizzazione aziendale, Economia degli intermediari finanziari e Finanza aziendale, Economia applicata, Scienze merceologiche e Geografia Economica e di altri settori scientifico-disciplinari ad essi affini, ferma restando l'autonomia dei singoli docenti.

Art. 3- Attività di ricerca, didattica e rapporto con il territorio

1. Il Dipartimento promuove, coordina, organizza e valuta le attività di ricerca scientifica dei professori, dei ricercatori e delle figure equiparate che ad esso afferiscono.
2. Il Dipartimento concorre, in collaborazione con i Consigli di Facoltà e con i Consigli di Corso di Studio, all'attività didattica relativa agli insegnamenti impartiti dai docenti afferenti al Dipartimento medesimo.
3. Il Dipartimento promuove e concorre all'organizzazione dei Dottorati di ricerca, relativamente ai settori scientifico disciplinari di propria competenza; organizza seminari, conferenze e convegni a carattere scientifico, anche in collaborazione con altre strutture di ricerca operanti in Italia e all'estero.
4. Il Dipartimento promuove la diffusione e l'applicazione dei risultati conseguiti con le proprie attività di ricerca in collaborazione con i soggetti economici, sociali e istituzionali del territorio di riferimento.
5. Il Dipartimento svolge il suo programma di attività anche attraverso ricerche e consulenze stabilite mediante contratti e convenzioni con Istituzioni e Enti pubblici o privati, secondo quanto disposto dalle normative dell'Ateneo.

Art. 4 – Sede e attrezzature

1. Il Dipartimento ha sede nei locali e dispone delle attrezzature indicate nel Decreto Rettorale di costituzione. Con successivi provvedimenti potranno essere individuati nuovi e diversi locali.
2. Il Dipartimento dispone delle attrezzature indicate nel Decreto rettorale di costituzione. Le attrezzature acquisite successivamente alla costituzione del dipartimento, saranno inventariate nel registro del Dipartimento.

Art. 5 – Composizione

1. Al Dipartimento afferiscono i professori, i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento per i quali sia stata deliberata l'afferenza a seguito di formale richiesta.
2. È assegnato al Dipartimento il personale tecnico-amministrativo indicato con disposizione dirigenziale, nonché il personale successivamente assegnato.

Art 6 – Programmazione delle attività di ricerca

1. Il Dipartimento programma le proprie attività istituzionali anche su base triennale e, nell'ambito della programmazione triennale, procede alla definizione del Piano Annuale delle Ricerche.
2. Il Piano Annuale delle Ricerche deve fornire le indicazioni relative all'attività scientifica che singoli ricercatori e gruppi di ricerca intendono realizzare nell'anno, nonché i risultati conseguiti nell'ambito delle ricerche svolte nell'anno precedente a quello di redazione del Piano, e deve contenere almeno i seguenti elementi: le tematiche di ricerca del Dipartimento; l'indicazione delle ricerche, individuali e di gruppo, finanziate; i lavori scientifici, ivi comprese le pubblicazioni, prodotti nel Dipartimento; l'elenco delle iniziative scientifiche promosse e realizzate dal Dipartimento (conferenze, convegni, seminari, ecc..).

Art. 7 - Partecipanti alle attività di ricerca del Dipartimento

1. Partecipano alle attività di competenza del Dipartimento il personale docente ad esso afferente, il personale tecnico-amministrativo ad esso assegnato, nonché gli altri componenti previsti da disposizioni di legge.
2. Può partecipare, altresì, il personale dei Centri interdipartimentali e/o interuniversitari di ricerca e dei Consorzi dei quali fa parte il Dipartimento; il personale ufficialmente inserito in un contratto di ricerca o in una convenzione con altri Dipartimenti o altre Università italiane o straniere o Enti di Ricerca o altre istituzioni scientifiche; i professori a contratto; i borsisti e gli iscritti ai Dottorati di Ricerca, alle Scuole di Specializzazione e a tutti i Corsi di formazione post-laurea ai quali concorre il Dipartimento; gli assegnisti di ricerca, i titolari di contratti d'opera; i laureandi ai quali sia stato assegnato un argomento di tesi da parte di un docente afferente al Dipartimento, secondo le modalità definite dal Dipartimento.
3. Altre possibilità di partecipazione alle attività di ricerca programmate dal Dipartimento possono essere autorizzate di volta in volta dal Consiglio di Dipartimento, previa istanza motivata da parte dell'interessato che deve espressamente indicare il periodo e la durata di svolgimento dell'attività di ricerca scientifica.

Art. 8 – Opzioni di afferenza

1. I professori, i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento in servizio presso l'Università degli Studi di Cagliari possono afferire, ai fini dell'attività di ricerca, al Dipartimento.
2. Entro 15 giorni dall'entrata in servizio i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori di nuova nomina possono presentare istanza di afferenza al Dipartimento, allegando alla domanda il *curriculum vitae*, l'elenco delle pubblicazioni ed una descrizione sommaria dell'attività scientifica svolta e che intendono svolgere, con particolare riferimento al proprio settore scientifico-disciplinare.
3. I professori e i ricercatori provenienti da altri Dipartimenti dell'Università degli Studi Cagliari possono presentare istanza di afferenza al Dipartimento inviando contestualmente copia della richiesta al Direttore del Dipartimento di provenienza per eventuali osservazioni.
4. Il Consiglio di Dipartimento, con voto riservato alle componenti dei professori e dei ricercatori, delibera motivatamente entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della istanza di afferenza ed invia al Rettore l'estratto del verbale, unitamente a copia dell'istanza dell'interessato.
5. Acquisita la documentazione di rito, l'afferenza viene disposta con Decreto del Rettore entro il termine di 60 giorni dalla data della delibera del Consiglio di Dipartimento.
6. L'afferenza al Dipartimento non può avere durata inferiore a due anni, salvo che il richiedente non intenda afferire ad un Dipartimento di nuova costituzione; decorso tale termine in qualsiasi momento i professori e i ricercatori possono presentare domanda di afferenza ad altro Dipartimento.

Art. 9 – Sezioni di ricerca

1. Il Dipartimento, per l'organizzazione dell'attività di ricerca, può articolarsi in Sezioni, caratterizzate da aspetti culturali e organizzativi omogenei e da tematiche comuni di ricerca.
2. Le Sezioni saranno attivate, su richiesta avanzata da professori e ricercatori, con delibera del Consiglio di Dipartimento e costituiscono articolazioni funzionali dello stesso Dipartimento.
3. Ogni professore o ricercatore può aderire ad una sola Sezione, senza che tale scelta precluda la possibilità di collaborare con altre Sezioni.
4. Dell'adesione dei professori e dei ricercatori alle singole Sezioni di ricerca attivate viene preso atto dal Consiglio di Dipartimento; tale adesione può essere modificata all'inizio di ogni anno.
5. Nell'ambito della Sezione, tra i professori di ruolo viene eletto dagli afferenti alla Sezione il Coordinatore della stessa, che dura in carica tre anni e può essere rieletto.

6. Il Coordinatore ha il compito di convocare le riunioni di tutti gli aderenti allo scopo di promuovere e coordinare, in base alle esigenze delle attività di ricerca, il personale e le risorse disponibili (spazi e servizi) eventualmente assegnate dal Consiglio di Dipartimento alla Sezione.
7. Le Sezioni di ricerca non hanno autonomia amministrativa e contabile e non possono essere assegnatarie di personale tecnico-amministrativo da parte dell'Amministrazione Centrale.
8. Le risorse finanziarie acquisite dai docenti e ricercatori che afferiscono alle Sezioni di ricerca sono inserite in capitoli distinti del bilancio e vengono gestite dal coordinatore della Sezione.

TITOLO II ORGANI DEL DIPARTIMENTO

Art.10 – Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento il Consiglio, il Direttore e la Giunta.
2. Gli organi svolgono i compiti ed esercitano le funzioni espressamente previsti per ciascuno di essi dallo Statuto, dal Regolamento generale di Ateneo, nonché da tutti gli altri Regolamenti dell'Università degli Studi di Cagliari.

Capo I IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

Art.11 – Composizione

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
 - a) il Direttore del Dipartimento;
 - b) i professori, i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento afferenti al Dipartimento;
 - c) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nel numero previsto dallo Statuto;
 - d) un rappresentante dei dottorati di ricerca le cui attività si svolgano presso il Dipartimento;
 - e) gli altri componenti previsti da disposizioni di legge.
2. Il Direttore può invitare ad assistere alle adunanze del Consiglio gli assegnisti e i contrattisti di ricerca e altri soggetti coinvolti nello svolgimento delle attività del Dipartimento.

Art.12 – Competenze

1. Il Consiglio di Dipartimento, ai sensi dell'art. 38 dello Statuto:
 - a) approva il piano annuale e la relazione consuntiva delle ricerche del Dipartimento;
 - b) stabilisce le norme e i criteri generali per la gestione e l'utilizzazione delle strutture, dei servizi e dei fondi comuni, e per l'attribuzione dei compiti al personale tecnico e ausiliario assegnato al Dipartimento;
 - c) approva i bilanci preventivi e consuntivi e le relative variazioni;
 - d) delibera l'autorizzazione all'acquisto di apparecchiature e servizi impegnativi per la gestione e/o di notevole importo finanziario, secondo quanto stabilito dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - e) approva e stipula convenzioni e contratti;
 - f) può nominare un Comitato Scientifico, costituito da studiosi e esperti, sia italiani che stranieri, esterni al Consiglio, che assista lo stesso nelle scelte inerenti agli indirizzi e agli sviluppi delle ricerche;
 - g) formula agli organi competenti richieste di personale;
 - h) delibera, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Regolamento del Dipartimento e le successive modifiche, integrazioni e variazioni;
 - i) provvede agli adempimenti relativi all'organizzazione dei corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca;
 - j) collabora con le strutture preposte allo svolgimento dell'attività didattica per quanto di propria competenza;
 - k) esprime pareri, limitatamente ai settori scientifico-disciplinari interessati, sulla copertura dei posti di ruolo del personale docente;
 - l) delibera sulle domande di afferenza dei professori e dei ricercatori;
2. Il Consiglio di Dipartimento può delegare a favore della Giunta alcune sue competenze.
3. Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario di Dipartimento con voto consultivo e in qualità di segretario verbalizzante.

4. Il Consiglio può invitare persone non appartenenti al Dipartimento a partecipare alle sedute del Consiglio stesso come uditori o esperti.
5. Il Consiglio di Dipartimento esercita ogni altra attribuzione demandatagli da disposizioni di legge.

Art.13- Modalità delle sedute e verbalizzazioni

1. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce, su convocazione del Direttore, ogni volta che deve adempiere ai compiti stabiliti dalla legge e dal presente Regolamento. Il Direttore di Dipartimento, o colui che lo sostituisce in caso di impedimento temporaneo, convoca inoltre il Consiglio ogni volta che lo ritiene necessario, o quando lo chiede più di 1/3 dei membri del Consiglio stesso.
2. Le sedute del Consiglio di Dipartimento sono presiedute dal Direttore di Dipartimento. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Segretario del Dipartimento. In caso di sua assenza o legittimo impedimento le funzioni del segretario sono svolte da un componente del Consiglio designato dal Presidente.
3. Per i termini e le modalità di convocazione del Consiglio, per le modalità di votazione, per la maggioranza nelle deliberazioni e per quanto altro non specificamente regolamentato si rinvia alla normativa vigente nell'Ateneo.
4. Delle adunanze del Consiglio viene redatto un verbale in duplice copia, firmato dal Direttore e dal segretario verbalizzante, da trasmettere con mezzi telematici a tutti i suoi componenti. Un originale del verbale resta a disposizione presso la Segreteria del Dipartimento. Stralci del verbale vengono trasmessi, a cura del Segretario Amministrativo, al Rettore, ai Presidi, ai Presidenti dei Corsi di Studio e agli uffici amministrativi per quanto di loro competenza.

Capo II II DIRETTORE

Art. 14 – Elezione

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio nella sua composizione allargata, ai sensi dello Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari, tra i professori di ruolo a tempo pieno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nelle successive.

Art. 15. Vice-direttore

1. Il Direttore designa tra i professori di ruolo un Vicedirettore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.
2. Il Vicedirettore è nominato con Decreto del Rettore e la legittimazione ha la stessa durata del mandato elettorale del Direttore designante.

Art. 16- Durata della carica, incompatibilità e decadenza

1. Il Direttore è nominato con Decreto dal Rettore, resta in carica tre anni accademici e non può essere eletto consecutivamente per più di una volta.
2. La carica di Direttore non è cumulabile con quelle di Rettore, Prorettore e Preside.
3. Al verificarsi di una delle cause di incompatibilità il Direttore deve fare dichiarazione di opzione nel termine di 10 giorni; in mancanza di essa decade dalla carica precedentemente ricoperta.
4. Il Direttore decade dalla carica per volontaria rinuncia, in caso di cessazione del requisito dell'impegno a tempo pieno ed in tutti gli altri casi previsti dalla Legge. In caso di dimissioni o di anticipata cessazione dalla carica, la convocazione del Consiglio di Dipartimento per la elezione del nuovo Direttore deve essere disposta entro 20 giorni dal Decano del Dipartimento; l'elezione deve essere svolta entro i successivi 30 giorni.

Art. 17- Attribuzioni e competenze

1. Il Direttore è l'organo esecutivo del Dipartimento.
2. Il Direttore ha il compito di:
 - a) rappresentare il Dipartimento
 - b) convocare e presiedere il Consiglio di Dipartimento e la Giunta
 - c) curare l'esecuzione delle deliberazioni degli organi del Dipartimento;
 - d) promuovere con la collaborazione degli altri organi le attività del Dipartimento;
 - e) vigilare sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti dell'Università degli Studi di Cagliari;

- f) stipulare i contatti e le convenzioni di competenza del Dipartimento;
- g) predisporre e presentare al Consiglio di Dipartimento i bilanci e i rendiconti, in qualità di responsabile della gestione amministrativa e del buon funzionamento del Dipartimento.

3. Il Direttore esercita, inoltre, tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'Ordinamento Universitario Nazionale, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Università degli Studi di Cagliari, nonché quelle eventualmente delegate dal Consiglio di Dipartimento.

4. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, finanziario e contabile il Direttore è coadiuvato dal Segretario Amministrativo.

Capo III LA GIUNTA

Art. 18 – Composizione

1. La Giunta è composta, oltre che dal Direttore che la presiede, dal Vicedirettore, dai coordinatori delle Sezioni di ricerca e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.

2. Partecipa ai lavori della Giunta, senza diritto di voto, il Segretario Amministrativo con compiti di segretario verbalizzante.

Art. 19 – Compiti della Giunta

1. La Giunta ha il compito di supportare il Direttore nello svolgimento delle sue funzioni volte a favorire il normale funzionamento del Dipartimento inerente alle attività di ricerca scientifica, di alta formazione, di rapporto con il territorio e di amministrazione. Essa svolge le funzioni previste dai Regolamenti dell'Università degli Studi di Cagliari e quelle ad essa delegate dal Consiglio e, in particolare:

- a) delibera su materie di gestione corrente secondo quanto previsto dai Regolamenti dell'Università degli Studi di Cagliari;
- b) ha compiti istruttori e propositivi per il Consiglio;
- c) assicura il razionale funzionamento delle strutture e degli impianti che fanno capo al Dipartimento e coordina l'utilizzazione dei servizi e delle attrezzature;
- d) individua modalità di utilizzazione del personale tecnico-amministrativo, promuovendo adeguate attività di formazione;
- e) formula proposte per la promozione e il potenziamento delle attività di ricerca e didattiche di competenza del Dipartimento.

TITOLO III SERVIZI DEL DIPARTIMENTO

Art. 20 - Servizi del Dipartimento

1. Per il soddisfacimento di bisogni specifici, cui concorrono attività omogenee, il Dipartimento organizza i seguenti servizi essenziali finalizzati a garantire il pieno, completo esercizio delle proprie funzioni: Laboratorio tecnico; Segreteria Amministrativa;

2. Per ciascun servizio è nominato, con delibera del Consiglio di Dipartimento, un responsabile, individuato per quanto di competenza fra il personale tecnico-amministrativo assegnato.

3. Del servizio di Segreteria Amministrativa è responsabile il Segretario Amministrativo.

Art. 21 - Responsabili dei servizi

1. Il responsabile del servizio coordina le attività specifiche del servizio, organizzando le risorse umane e strumentali ad esso assegnate. In particolare, è responsabile delle tipologie di procedimenti o di fasi del procedimento determinati dal Direttore del Dipartimento. Il responsabile svolge tutte le altre funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Università degli Studi di Cagliari.

Art. 22 - Servizio di Segreteria Amministrativa

1. Il Segretario Amministrativo è responsabile del servizio di Segreteria Amministrativa del Dipartimento e ne coordina le attività, organizzando le risorse umane e strumentali ad esso assegnate.

2. In particolare, il Segretario Amministrativo, sulla base delle direttive impartite dagli organi del Dipartimento, svolge le seguenti funzioni per le quali risponde in via esclusiva ai predetti organi:

- a) coordina le attività amministrative e contabili assumendo la responsabilità, in solido con il Direttore, dei

conseguenti atti;

- b) progetta e propone al Direttore le soluzioni organizzative più adeguate al miglior funzionamento del servizio di cui è responsabile;
- c) predispose, di concerto con il Direttore, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e la situazione patrimoniale del Dipartimento e ne è responsabile per la parte tecnica;
- d) firma, insieme al Direttore, reversali di incasso e mandati di pagamento;
- e) cura la regolare tenuta dei registri contabili;
- f) gestisce il fondo economale, determinato con delibera del Consiglio di Dipartimento, per il pagamento di spese in contanti;
- g) partecipa, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio e della Giunta con funzione di segretario verbalizzante;
- h) cura l'esecuzione dei contratti di competenza del Dipartimento, nel rispetto delle norme sulla pubblicità e delle altre regole procedurali;
- i) è componente della Commissione, nominata dal Consiglio di Dipartimento, preposta all'aggiudicazione delle gare poste in essere dalla struttura.

3. Il Segretario Amministrativo svolge tutte le altre funzioni che gli sono demandate dall'Ordinamento Universitario Nazionale, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Università degli Studi di Cagliari.

TITOLO IV NORME FINALI

Art. 23 – Modifiche al Regolamento

1. Modifiche e integrazioni al presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Art. 24 - Disposizioni generali

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle Leggi in materia, oltre che allo Statuto e ai Regolamenti dell'Università degli Studi di Cagliari.

Art. 25 - Entrata in vigore del Regolamento.

1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Dipartimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, (più della metà degli aventi diritto al voto) esperite le procedure previste dallo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo dell'Università degli Studi di Cagliari, a meno che non sia diversamente disposto dal decreto di emanazione.